

Richiamo al contratto di fornitura e/o al capitolati di fornitura.

Quando si tratta di fornitura da eseguire in base a contratto e/o capitolato e/o accordi specifici, questi devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni tutte del contratto di fornitura e/o capitolato di fornitura e dei successivi fascicoli integrativi e/o ad accordi specifici i cui estremi sono indicati nel recto dell'ordine, in vigore dalla data dell'ordine e, comunque in caso di mancanza del predetto contratto e/o capitolato e/o accordi specifici o per quanto non previsto negli stessi, alle condizioni di seguito indicate.

Altre condizioni generali.

Art. 1 - ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'accettazione del presente ordine, da parte del fornitore, dovrà pervenire entro 8 giorni. In mancanza di questo o di comunicazione contraria, l'ordine si intende ugualmente accettato così come conferito dalla società committente. Le clausole qui riportate si intendono accettate con l'esecuzione totale o parziale della fornitura.

Varianti all'ordine e alle sue clausole potranno essere apportate solo con il benestare scritto della committente.

Art. 2 - TERMINI DI CONSEGNA

I termini retro indicati per le consegne sono tassativi, nonché essenziali per il perfezionamento dell'ordine. Sono perciò da escludere, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne periodiche concordate. I materiali consegnati in anticipo, rispetto alla data prevista, senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte della committente, potranno essere rifiutati: in tal caso, il materiale sarà restituito al fornitore in porto assegnato; nel caso di impossibilità di restituzione, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta. In caso di ritardo delle consegne, la committente avrà diritto, salvo il risarcimento dei maggiori danni, ad:

- a) addebitare al fornitore una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati, per ogni settimana di ritardo, e/o
- b) considerare risolto il contratto e/o
- c) acquistare i materiali sul mercato a prezzo corrente a spese del fornitore.

La committente è, in ogni caso, esonerata dalle formalità e dai termini di cui agli artt. 1516 e 1517 del Codice Civile.

Art. 3 - PREZZI

I prezzi, se non altrimenti specificato, si intendono fissi ed invariabili per merce adeguatamente imballata resa franco magazzino della committente o del destinatario nel retro indicato.

Art. 4 - CESSIONE DEL CREDITO

E' espressamente vietata ogni forma di cessione del credito, fatto salvo accordo specifico tra le parti.

Art. 5 - GARANZIA

I materiali vengono garantiti per la durata di 24 mesi dalla consegna. Il fornitore attribuisce alla committente il diritto di denunciare i vizi ed i difetti di qualità: nel caso di difetti, vizi o mancanza di qualità dei materiali forniti, la committente avrà diritto a sua scelta:

- a) di richiedere che il fornitore provveda a riparare, modificare o sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, i materiali difettosi o privi delle qualità, restando a carico del fornitore stesso ogni relativo onere, comprese le spese di viaggio e di trasporto, e impregiudicato il risarcimento di ogni maggior danno;
- b) di avvalersi delle azioni di cui all'art. 1492 del Codice Civile.

Art. 6 - DIFETTOSITA' EPIDEMICA

Qualora si sviluppi nei prodotti una difettosità o non conformità alle specifiche concordate di tipo ricorrente e/o epidemico ("difettosità epidemica"), è fatto obbligo al fornitore di rimuovere le cause di tale problema.

In tale ipotesi le spedizioni di prodotti non ancora consegnati saranno posposte, a richiesta della committente fino a che non sia stato posto rimedio alla causa della difettosità epidemica. Qualora, dopo trenta (30) giorni dalla data della notifica in cui la committente ha comunicato al fornitore l'esistenza della difettosità epidemica, il fornitore non abbia ancora provveduto a rimediare, la committente avrà il diritto di recedere il contratto sospeso senza alcuna responsabilità né corrispettivo per il recesso e fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché ogni altro rimedio. Qualora venga trovata una soluzione al problema, tutte le unità di prodotto successivamente consegnate alla committente dovranno incorporare le modifiche volte a rimediare alla difettosità e il fornitore dovrà effettuare il retrofitting gratuito su tutte le unità di prodotto precedentemente consegnate alla committente che siano affette da tale difettosità epidemica; il fornitore rimborserà inoltre alla committente i danni e le spese da questa supportati per la sostituzione o l'individuazione dei prodotti precedentemente consegnati ed incorporanti tale difettosità epidemica. La responsabilità del fornitore per difettosità epidemica integra quella prevista a suo carico a titolo di garanzia e non è soggetto ai limiti temporali di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - ASSUNZIONE DEL RISCHIO

I rischi della merce, se non altrimenti specificato, passeranno a carico della committente all'atto della consegna ai suoi magazzini, o al destinatario.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I disegni, le note di fabbricazione, le specifiche tecniche, gli schemi, gli stampi, ed i campioni che fossero consegnati al fornitore o concessi allo stesso per l'esecuzione dell'ordine, sono esclusiva proprietà della committente e fanno parte del suo patrimonio industriale riservatissimo; pertanto è vietato al fornitore, sotto le sanzioni civili e penali di legge, riprodurli o divulgarli o impegnarli a proprio o altrui profitto. Eseguita la fornitura dovranno essere restituiti in buono stato, dietro nostra semplice richiesta.

Art. 9 - LEGGE REGOLATRICE FORO COMPETENTE

I contratti cui si riferiscono le presenti condizioni generali di acquisto saranno disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro della committente; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro del Fornitore.